Associazione
EXPORTA DONNA
Le donne che portano l'Italia nel mondo
Italian Women Export Managers

Statuto dell'Associazione

"EXPORTA DONNA ETS-OdV

Sommario:

Art. 1 – Costituzione, denominazione e Sede
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Attività
Art. 4 – Ammissione ed esclusione dei Soci aderenti
Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
Art. 7 – Organi dell'Associazione
Art. 8 – Assemblea dei Soci
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria
Art. 10 - Assemblea Straordinaria
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Art. 12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
Art. 13 – Presidente Onorario
art. 14 - Comitati Tecnici
Art. 15 - Organo di controllo
Art. 16 – Collegio dei Revisori
Art. 17 - Il Collegio dei probiviri – Garanti
Art. 18 – Incompatibilità
Art. 19 – Patrimonio e Risorse economiche e Beni
Art. 20 – Esercizio Sociale e Bilancio
Art. 21 – Convenzioni
Art. 22 – Assicurazione obbligatoria
Art. 23 – Devoluzione del patrimonio
Art. 24 – Libri Sociali obbligatori
Art. 25 – Scioglimento
Art. 26 – Disposizioni finali.

Art. 1 – Costituzione, denominazione e Sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo Settore), l'Associazione non riconosciuta "EXPORTA DONNA ETS-OdV".

L'Associazione ha sede legale in Italia nel Comune di Sorio di Gambellara - Vicenza, in Via Crosara 11/A, CAP. 36053. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Possono essere istituite sedi operative, sezioni territoriali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 28 di questo Statuto.

La locuzione Ente Terzo Settore e/o ETS acquisisce efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del CTS e della circolare Ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018.

Quindi durante il periodo transitorio, sarà utilizzato solo l'acronimo OdV, in quanto iscritto al registro Regionale delle Odv del Veneto, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del CTS.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, non dipende né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro.

L'associazione si prefigge di operare nel rispetto delle tre leggi universali: libertà, uguaglianza e fratellanza.

Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale essa in particolare, promuove:

a. valorizzazione, riconoscimento e qualificazione professionale delle donne attive nell'internazionalizzazione delle imprese, quali export manager, temporary export manager, consulenti, professioniste e manager, sia autonome sia dipendenti;

b. pari opportunità, crescita professionale e leadership femminile nel settore dell'export e dell'internazionalizzazione;
c. internazionalizzazione delle imprese;
d. diffusione della cultura dell'export, dell'innovazione e della competitività internazionale;
e. formazione professionale, manageriale e specialistica nelle materie connesse all'export, all'internazionalizzazione delle imprese e ai mercati esteri, comprese le discipline economiche, giuridiche, fiscali, doganali, logistiche, linguistiche, digitali, interculturali e di sviluppo commerciale internazionale;
f. networking nazionale e internazionale tra professioniste dell'export e dell'internazionalizzazione, imprese, istituzioni, università, associazioni di categoria e altri stakeholder del commercio internazionale, per favorire scambio di competenze, collaborazione e nuove opportunità professionali e imprenditoriali;
g. cooperazione con enti pubblici, università, istituzioni, associazioni di categoria, imprese e altri soggetti, a livello nazionale e internazionale, per promuovere l'export, l'internazionalizzazione delle imprese e la crescita professionale delle donne del settore;
h. sostegno allo sviluppo delle competenze delle PMI nei processi di internazionalizzazione;
i. attività di mentoring, orientamento e accompagnamento rivolte a studentesse, neolaureate e giovani professioniste che intendano intraprendere una carriera nell'export management e nell'internazionalizzazione delle imprese;
j. la promozione della sostenibilità, dell'inclusione, della responsabilità sociale e delle pari opportunità nel settore dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, favorendo una cultura professionale equa, inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'Art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. Formazione, mentoring e sviluppo professionale:
 -realizzazione di programmi annuali di mentoring per studentesse, neolaureate e giovani professioniste dell'export e dell'internazionalizzazione;
 -organizzazione di percorsi formativi, webinar, workshop e seminari su tutte le tematiche connesse all'export e ai mercati internazionali;
 -attività di aggiornamento professionale e sviluppo delle competenze tecniche, manageriali, relazionali, comunicative e di consapevolezza personale nonché strumenti di self-coaching per le professioniste dell'internazionalizzazione.
b. Networking e sviluppo delle relazioni professionali:
 - organizzazione di eventi, incontri, tavole rotonde e attività di networking, in Italia e all'estero, tra professioniste dell'export e dell'internazionalizzazione, imprese e altri stakeholder del commercio internazionale;
 - promozione dello scambio di competenze, esperienze e opportunità professionali nel settore dell'internazionalizzazione;
 - sviluppo di iniziative di business matching tra imprese e professioniste dell'export.
c. Cultura, divulgazione e sensibilizzazione:
 - organizzazione di eventi divulgativi sui temi dell'internazionalizzazione, dell'export, del ruolo delle donne nei mercati internazionali e dell'empowerment professionale;
 - realizzazione di iniziative culturali, artistiche e di comunicazione sociale coerenti con le finalità dell'Associazione;
 - produzione e diffusione di contenuti editoriali, pubblicazioni, studi, ricerche e materiali informativi.
d. Ricerca, dati e osservatori:
 - realizzazione di studi, ricerche e osservatori sul ruolo delle donne nell'export e nell'economia internazionale;
 - creazione e gestione di database e mappature delle professioniste dell'export e dell'internazionalizzazione.

e. Rapporti istituzionali e cooperazione:
 - collaborazione con università italiane e straniere per attività di ricerca, pubblicazioni, tavole rotonde e progetti formativi;
 - cooperazione con enti pubblici e privati, Camere di Commercio italiane ed estere, istituzioni nazionali e internazionali;
 - sviluppo di partnership con ambasciate, istituti italiani di cultura all'estero e organismi internazionali.
f. Sostegno alle nuove generazioni e inclusione professionale:
 - promozione di borse di studio, premi e riconoscimenti per giovani donne interessate alle professioni dell'export e dell'internazionalizzazione;
 - attività di orientamento e accompagnamento all'ingresso nel mondo del lavoro per future professioniste del settore.
 - attività di supporto e orientamento per il reinserimento delle professioniste dell'export nel mondo del lavoro;
g. Progetti, convenzioni e infrastrutture di rete:
 - stipula di convenzioni con imprese, Enti del Terzo Settore, associazioni professionali e altri soggetti;
 - sviluppo di partnership con agenzie per il lavoro ed head hunters per l'inserimento professionale di figure specializzate nell'internazionalizzazione aziendale con vari livelli di qualifica e anzianità;
 - partecipazione a bandi e progetti nazionali ed europei e internazionali;
 - istituzione di sedi operative, gruppi territoriali o presidi locali in Italia e all'estero;
 - sviluppo di strumenti digitali e piattaforme per il networking professionale.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta (50%) del numero dei volontari.

Art. 4 – Ammissione ed esclusione dei Soci aderenti

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.e ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le OdV che condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessata/o entro 60 (sessanta) giorni. In caso di rigetto della domanda il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea.

La quota associativa è fissata in euro 60,00 per le persone fisiche, mentre per Enti, Associazioni, Istituzioni Private e Fondazioni, SRL, SPA, la quota sarà di 150 euro.

La quota è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a. Soci Fondatori: sono i firmatari dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Organizzazione; hanno diritto di partecipazione e di voto negli organi collegiali.
b. Soci ordinari: chiunque ne faccia specifica richiesta sia persone fisiche o giuridiche, che si riconosca nel presente Statuto e intende contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione, escludendo coloro hanno riportato condanne civili e penali.
c. Soci onorari: coloro che abbiano particolari benemerenze e supportano in modo costante l'operato dell'organizzazione.
 Hanno diritto di voto e non pagano la quota annuale. Il numero dei soci onorari è illimitato.

d. Soci benemeriti: coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e pagano la quota annuale. Il numero dei soci benemeriti è illimitato;
e. Soci Sostenitori, non pagano la quota associativa e non possono coprire cariche elettive.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare i Soci hanno diritto:

a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c. di essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
d. di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
e. di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
f. di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione e/o online presso l'ufficio virtuale su cloud previa richiesta scritta via mail istituzionale al Presidente.

I Soci hanno il dovere:

a. di osservare lo Statuto e il Regolamento se presente, e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c. a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune all'osservanza in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

d. al versamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per:

a. Morte, recesso o esclusione;
b. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
c. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
 L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
d. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
e. Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
f. Dimissioni volontarie, che debbono essere presentate al Comitato Direttivo in forma scritta.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'ETS - OdV:

a. L'Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio direttivo;
c. Il Presidente;
d. Vicepresidente;
e. Il Tesoriere;
f. Il Segretario.

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

a. Probiviri;
b. Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali ai punti b/c/d/e/f di questo articolo sono elettive e gratuite e si riconosce il diritto al "rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate".

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L' Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9- Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (30 aprile).

All'Assemblea Ordinaria inoltre spetta:

a. La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali.
b. La nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. L'approvazione del bilancio;
d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
e. Deliberare sull'esclusione degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

Deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno ¾ degli associati.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'esigendo Consiglio Direttivo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo:

a. Elegge tra i suoi membri, a maggioranza il Segretario;
b. Esegue le deliberazioni dell'assemblea;
c. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
d. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
e. Accoglie e respinge le domande degli aspiranti aderenti;
f. Delibera in merito all'esclusione degli aderenti;
g. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
h. Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
i. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
j. Cura la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente:

a. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
c. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;
d. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
e. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta;
f. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente:

In caso di assenza o impedimento assume le funzioni che spettano al Presidente. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario/Consigliere:

È eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso organo, dura in carica 3 (tre) anni, dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare:

a. Redige i verbali del Comitato Direttivo;
b. Attende alla corrispondenza;
c. Cura la tenuta in regola del libro soci;
d. Dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
e. Predispone tutte le comunicazioni del Presidente;
f. Provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere – economo:

c. Cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
d. Effettua le relative verifiche. Nel caso di figura diversa dal presidente e, nominato dallo stesso in quanto incarico di fiducia dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni;
e. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti;
f. Tiene i libri contabili;
g. Predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione;
h. Emette mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
i. Tiene la cassa.

Art. 13– Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS - OdV.

Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 14 – Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire dei Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 - Organo di controllo

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 Dlgs. 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16 – Collegio dei Revisori

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

Qualora se ne ravvisi la necessità, è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs.. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato illimitatamente.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione ETS - OdV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri – Garanti

(viene nominato nel caso se ne ravvisi la necessità)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS-OdV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18 – Incompatibilità

Le cariche di Consigliere, revisore contabile e membro del Collegio dei Probiviri o Garanti sono incompatibili fra loro.

Art. 19 - Patrimonio e Risorse economiche e Beni

Il patrimonio durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a. Quote associative; Contributi pubblici e privati;
b. Donazioni e lasciti testamentari; Rendite patrimoniali;
c. Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
d. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs117/2017);
e. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

f. Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 – Esercizio Sociale e Bilancio

Esercizio sociale:

a. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato;
b. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
c. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Bilancio:

a. Come suddetto, i documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione;
b. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 – Assicurazione obbligatoria

L'Associazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio preposto (RUNTS) di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

Art.24 – Libri Sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

a. Libro dei soci; Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
b. Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c. Libro inventario;
d. Libro contabile (prima nota/cassa).

Art. 25 - Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Stefania Lucca Gulizia

Marcella Alba

Matteo Montagna

Antonella Riccio

Roberta Adesso

Chiara Castorina

Marcela Ivonne Schiaffini

Giorgio Zucca

Arianna Lazzari